

Il commercialista telematico

CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRINCIPALI DICHIARAZIONI FISCALI CON SCADENZA NELL'ANNO 2007 (e relativi versamenti) (Escluso Mod. 730) (AGGIORNATO AL 30/12/2006)

a cura

ZAMBON Rag. GIUSEPPE

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI CONSULTATE

- Codice Civile, artt. 2488 - 2493 e 2963
- D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 (versione vigente)
- D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 (versione vigente)
- D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (nuovo T.U.I.R. versione vigente) artt. 184-185
- D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997 (versione vigente)
- Regolamento D.P.R. n. 322 del 22/07/1998 (versione vigente)
- Regolamento D.P.R. n. 542 del 14/10/1999 (versione vigente)
- Regolamento D.P.R. n. 100 del 10/03/2000 (versione vigente)
- Regolamento D.P.R. n. 435 del 07/12/2001 (versione vigente)
- Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 25/01/2002
- D.L. n. 63 del 15/04/2002 (versione vigente)
- Circolari Agenzia Entrate n. 48/E del 07/06/2002 e n. 51/E del 14/06/2002
- Decreto Mineconomia e finanze del 12/12/2002 (G.U. n. 298 del 20/12/2002)
- Regolamento D.P.R. n. 126 del 16/04/2003 (versione vigente)
- Decreto Mineconomia e finanze del 03/08/2005 (G.U. n. 186 del 11/08/2005)
- D.L. 223 del 04/07/2006 (G.U. 4 luglio) convertito in Legge 248/06 (G.U. 11 agosto)
- Circolare Agenzia Entrate n. 30/E del 29/09/2006
- D.L. 262 del 03/10/2006 (G.U. 3 ottobre) convertito in Legge 286/06 (G.U. 28 novembre)
- L. 296/2006 - Legge Finanziaria 2007 (G.U. n. 299 del 27/12/2006)
- D.M. 20/12/2006 (G.U. n. 302 del 30/12/2006)

Tutte le novità 2007 sono state evidenziate per una migliore e più rapida ricerca.

TUTTI I TERMINI INDICATI NELLO SCADENZARIO (salvo diversa specifica indicazione) SONO QUELLI DI INVIO TELEMATICO E CORRISPONDONO SEMPRE AL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI.

Dal 1 ottobre 2006 tutti i VERSAMENTI CON MOD. F24 dovuti dai soggetti IRES e dal 1 gennaio 2007 quelli dovuti da tutti i soggetti in possesso di Partita IVA, non possono più essere effettuati con modalità cartacea in banca o posta, ma devono essere OBBLIGATORIAMENTE ESEGUITI MEDIANTE INVIO DI UN FILE TELEMATICO all'Agenzia Entrate ovvero TRAMITE HOME BANKING, sia direttamente sia tramite intermediari abilitati.

Con la Circolare 30/E del 29/09/2006 l'Agenzia delle Entrate concede la **possibilità di presentare ancora il mod. F24 cartaceo** agli sportelli bancari, postali o dei concessionari soltanto in determinati casi (si permette che banche e Posta non sono obbligate a controlli di sorta sull'utilizzabilità del mod. F24 cartaceo da parte del soggetto che si presenta allo sportello):

- Quando si utilizzano **modd. F24 predeterminati**. Si tratta di quelli emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione ad accertamenti ex artt. 36bis e 36ter del DPR 600/73 e quelli per il pagamento dell'ICI (vedi la sezione altri termini di versamento a pag. 10);

Il commercialista telematico

- Quando si utilizzano i mod. **F24 inviati dall'INPS** per le rate fisse dell'IVS artigiani, commercianti e agricoli e non vengono aggiunte ulteriori voci al precompilato. La modalità cartacea precompilata, in questo caso, potrà essere utilizzata fino al raggiungimento di specifiche intese tra l'Agenzia Entrate e l'INPS. L'Istituto Previdenziale, fra l'altro, in un suo comunicato ha annunciato che dal 2007 non stamperà più i mod. F24 per le rate fisse, ma effettuerà invii per posta elettronica;
- Per le rate ancora mancanti dei **versamenti rateizzati di Unico/2006** se la rateazione è iniziata prima del 4 luglio 2006;
- Per i titolari di P. IVA che usufruiscono di **crediti d'imposta utilizzabili solo presso i Concessionari** della riscossione, quali il cod. 6766 (commercio elettronico), 6707 (ricerca e sviluppo industriale), 6603 (PMI) e 6706 (agevolazioni in forma automatica);
- Per i versamenti effettuati dagli **eredi di un titolare di partita IVA**, relativamente ai soli adempimenti concernenti la liquidazione dell'attività del de cuius;
- Per gli **agricoltori** in possesso di partita IVA **esonerati** dagli adempimenti ex art. 34 c. 6, DPR 633/72 con **volume d'affari fino ad € 7.000,00 (nuovo limite fissato dal D.L. 262/2006)** e ciò in quanto esonerati da adempimenti IVA, non imprenditori ai fini delle imposte dirette e non soggetti IRAP;
- **Non vengono menzionati dalla circolare, ma l'esclusione si applica anche ai contribuenti minimi in "franchigia" (D.L. 223/2006) fino a 7.000,00 euro di volume d'affari (provvedimento 20/12/2006 – G.U. n. 301 del 29/12/2006)**
- Per i **oggetti che hanno cessato la partita IVA**, relativamente ai versamenti di imposte contributi e premi inerenti l'attività cessata;
- Per gli **imprenditori individuali che affittano l'unica azienda** e ai quali viene temporaneamente sospesa la partita IVA;
- Per i **titolari di P. IVA impossibilitati**, per cause oggettive, **ad utilizzare un proprio c/c bancario o postale (protestati, falliti, ecc.) compresi i curatori fallimentari**. Il comunicato stampa afferma inoltre che questi soggetti possono comunque utilizzare anche il canale telematico **CBI tramite delega ad un intermediario che utilizzi il proprio c/c di studio**.

Inoltre con un comunicato stampa del 28/09/06 l'Agenzia ha confermato che è meramente **facoltativo l'utilizzo dell'invio telematico per il versamento delle Accise (mod. "F24-Accise")** in quanto esula dalla normativa, non essendo il mod. F24 l'unico mezzo di pagamento, potendole versare anche in Tesoreria.

Si rammenta, che sussiste in capo al contribuente l'OBBLIGO DELL'INVIO TELEMATICO qualora lo stesso abbia anche solo uno di questi impegni: presentare il Mod. 770/2007 (ordinario), trasmettere le certificazioni dell'art. 7-bis (770/2007 Semplificato), presentare la dichiarazione IVA (dal 2007 NON SONO PIU' ESCLUSE le persone fisiche con volume d'affari non superiore a Euro 10.000,00), comunicare i dati per gli studi di settore e dal 2007 anche per i PARAMETRI.

Sussiste altresì l'OBBLIGO dell'invio telematico delle dichiarazioni per tutti i soggetti individuati nell'art. 73, c. 1, lettere a) e b) del T.U.I.R. e dal 2007 ANCHE QUELLI DELLE LETTERE C) E D).

Il commercialista telematico

TERMINI FISSI

28/02/2007 Presentazione **riepiloghi forniture stampati fiscali** da parte delle tipografie autorizzate alla stampa e dei soggetti autorizzati alla rivendita, relativamente alle forniture effettuate nel 2006. **Telematico obbligatorio**

28/02/2007 Presentazione **comunicazione annuale dati IVA**. **Telematico obbligatorio**

A partire dal periodo d'imposta 2002 è stato istituito, in luogo delle dichiarazioni periodiche, l'obbligo di presentare una **comunicazione sintetica annuale** entro il mese di febbraio dell'anno solare successivo anche in assenza di operazioni imponibili e ciò per ottemperare al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro delle U.E. deve versare al bilancio comunitario.

Sono esonerati:

- Ditte individuali e professionisti con volume d'affari fino a € 25.822,84;
- Contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno cui si riferisce la comunicazione; *(per la casistica vedi elenco nella sezione relativa al versamento dell'acconto IVA)*.
- Soggetti che effettuano solo operazioni esenti o hanno optato per l'esonero da adempimenti dell'art. 36-bis, ancorché debbano presentare la dichiarazione IVA per la rettifica della detrazione o per denunciare l'acquisto di oro o argento con il metodo del reverse-charge;
- Tutti i soggetti elencati nell'art. 74 del T.U.I.R.: organi e amministrazioni dello Stato, enti locali e loro consorzi, enti pubblici con funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le A.S.L.;
- Soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

29/04/2007 new

Presentazione degli **elenchi clienti e fornitori** per le fatture ricevute ed emesse nell'anno 2006 da e nei confronti dei soli soggetti IVA. Per ogni soggetto è **obbligatorio indicare il codice fiscale**, ma, trattandosi della prima presentazione, per il solo anno 2007 (elenchi 2006) è concesso di indicare in suo luogo la Partita IVA in entrambi gli elenchi. Dal 2008 (elenchi 2007), e quindi a regime, nell'elenco clienti andranno inoltre inserite anche le **fatture emesse nei confronti di privati** non imprenditori. In attesa del Decreto direttoriale che individui contenuti, modalità di invio e soggetti esonerati, è presumibile l'esclusione dall'obbligo per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA *(per la casistica vedi elenco nella sezione relativa al versamento dell'acconto IVA)*.

Telematico obbligatorio

30/04/2007

Eredi per dichiarare i redditi e le variazioni ICI anno 2005 delle persone decedute tra il 21.02.2006 e il 31.10.2006, che non vi avessero già autonomamente provveduto **(utilizzare il Modello UNICO/2006)**.

Presentazione cartacea possibile solo in Posta entro il 31.01.2007 e per decessi avvenuti entro il 31.07.2006

31/07/2007 new

Dichiarazione **IVA/2007 autonoma** dei soggetti **NON** ammessi all'UNICO:

La presentazione cartacea in Banca o Posta, quando non si è obbligati all'invio telematico, è possibile solo entro il 30.04.2007, in quanto **new**** dal 01.05.2007 vige il **Telematico Obbligatorio per tutti**.**

(Per la casistica di esonero dalla dichiarazione IVA vedi elenco nella sezione relativa al versamento dell'acconto IVA)

Attenzione: eventuale versamento a saldo entro il 16/03/07 (Vedi la sezione "Termini di versamento del saldo e del primo acconto")

Il commercialista telematico

- Contribuenti (escluse persone fisiche) con **esercizio non coincidente con l'anno solare** (in quanto a cavallo di più esercizi) o inferiore all'anno **e non in corso** al 31.12.2006, anche se presenta la dichiarazione l'avente causa nelle trasformazioni sostanziali soggettive (incorporazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) che prevedono l'estinzione del soggetto dante causa;
- Venditori **"porta a porta"** ed altri eventuali soggetti con ritenuta di imposta che, non avendo altri redditi da dichiarare, non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e dell'IRAP;
- **Rappresentanti fiscali** di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia per la dichiarazione dei loro rappresentati e **soggetti non residenti** identificati direttamente sulla base dell'art.35-ter DPR 633/72;
- **Curatori fallimentari** per i soggetti falliti e **commissari liquidatori** per i soggetti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, se la nomina è avvenuta nel corso del 2006 **ed entro il 31.03.2007**; (**vedi primo termine mobile**);
- **Società controllanti e controllate** che hanno utilizzato la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ex art. 73 D.P.R. 633/72, anche per periodi inferiori all'anno, anche se presenta la dichiarazione l'avente causa nelle trasformazioni sostanziali soggettive (incorporazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.);

31/07/2007 new

Dichiarazioni di persone fisiche e società di persone. Rimborsi IVA.

Presentazione in Banca o Posta, quando non si è obbligati all'invio telematico e non si scelga tale modalità: 30/06/2007 *new*****

- **Mod. UNICO/2007 PF e SP:** periodo normale d'imposta.
- **Curatori di eredità giacenti e amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva in favore di nati non ancora concepiti**, per le dichiarazioni dei redditi derivanti dai cespiti ereditari relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi d'imposta successivi fino a quello antecedente la cessazione delle funzioni stesse (qualora il chiamato all'eredità sia persona fisica o soggetto non noto) (**vedi anche terzo termine mobile**);
- **UNICO/2007 PF** presentato dagli eredi per contribuenti deceduti nel corso dell'anno 2006 ed entro il 20.02.2007;
- **Società di persone per scioglimenti** senza preventiva messa in liquidazione rogati tra il 01.01.2006 e il 31.12.2006;
- Dichiarazione **ICI** di tutti i soggetti precedentemente individuati, per le variazioni intervenute nel 2006; (**Non telematico**) (*)
- Dichiarazione separata **IRAP** per i **soggetti** tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma **non ammessi all'UNICO** (*vedi elenco relativamente alla dichiarazione IVA autonoma*);
- Quadro **RT** (plusvalenze su cessione di partecipazioni sociali) e modulo **RW** (investimenti e attività finanziarie all'estero) del **Mod. UNICO PF** da parte di contribuenti che hanno compilato il Mod. 730/2007 o non sono tenuti alla compilazione della dichiarazione dei redditi;
- Quadro **AC** del **Mod. UNICO PF**, relativo all'elenco dei fornitori, da parte degli amministratori di condominio in carica al 31.12.2006 che non sono obbligati alla compilazione della dichiarazione dei redditi o che hanno compilato il Mod. 730/2007;
- **Mod. VR/2007** per la richiesta di rimborsi IVA al Concessionario **per qualunque soggetto d'imposta**.

(*) **Le istruzioni alla dichiarazione ICI, approvate con decreto ministeriale, recitano letteralmente: "La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi". Pertanto, quando viene utilizzato l'invio telematico (sia obbligatorio, sia facoltativo) il più lungo termine di presentazione rispetto a quello cartaceo trascina anche la dichiarazione dell'ICI.** ***Si ricorda che il 30 giugno è il nuovo termine stabilito anche per chi presenta il Mod. 730***

(*)***New*** **A partire dal 2007 (D.L. 223/2006) non si dovrebbe più presentare (il condizionale è d'obbligo) la dichiarazione ICI o, se il comune l'ha istituita, la comunicazione di variazione ai fini ICI, con la sola eccezione della presentazione per la richiesta di riduzioni o agevolazioni previste per legge (quali ad. es. la detrazione per la prima casa) e (***)*** **Legge Finanziaria 2007** qualora le variazioni**

Il commercialista telematico

dependano da atti non trasmissibili telematicamente. Ho usato il condizionale, perché la legge di conversione del D.L. 223 ha previsto che la decorrenza di questa norma sia consequenziale alla effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali; invero lo stesso decreto "impone" che detta operatività di circolazione deve essere assicurata entro il 31/12/2006 e a tal fine è stata emanata la **circolare n. 7 dell'Agazia del Territorio il 15/12/06**, ma probabilmente non ci crede molto nemmeno il legislatore. Con la **Legge Finanziaria 2007** si stabilisce che **a partire dal 2008 (redditi 2007)**, andrà compilata apposita sezione del mod. Unico o 730 (ai fini del controllo dei versamenti ICI da parte dell'Agazia Entrate con la procedura dell'art. 36-bis) contenente per ogni unità immobiliare l'indirizzo, il codice comune, il foglio, la sezione, la particella e il subalterno e l'importo dell'ICI versata.; negli anni successivi al 2008 i dati suddetti (con esclusione dell'ICI versata che andrà sempre esposta) andranno indicati solo per gli immobili che hanno anche un solo dato variato rispetto a quelli precedentemente comunicati. Nella dichiarazione 2007 (redditi 2006) occorrerà invece indicare solamente l'importo dell'ICI versata nel 2006. *****Per le nuove modalità di versamento vedi la sezione "Altri versamenti"*****

(*) Fatte salve le novità esposte al punto precedente, tutti i riferimenti di questo calendario alla dichiarazione ICI non riguardano gli immobili situati nei comuni che hanno stabilito con proprio regolamento un diverso termine, o che hanno soppresso l'obbligo della dichiarazione annuale sostituendolo con quello della comunicazione, che deve essere presentata entro termini solitamente più brevi di quelli della dichiarazione ICI e decorrenti dalla data di passaggio di titolarità dell'immobile (art. 59, c. 1, lettera L, n. 1 del D.Lgs. 446/97). Non riguardano altresì gli immobili trasferiti per successione mortis causa, per i quali provvede direttamente l'Ufficio del Registro o l'Ufficio dell'Agazia delle Entrate se istituito, e (solo in alcuni comuni pilota) quelli trasferiti comunque con rogito notarile (vendita, donazione, conferimento, permuta, divisione, ecc.) per i quali, per gli atti formati dal 2003, provvede direttamente il notaio.

30/09/2007

Trasmissione delle **Certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta (c.d. Mod. 770/2007 Semplificato)** Telematico obbligatorio

- **Obbligatoria per tutti i sostituti d'imposta** (comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo) che hanno operato nel 2006 ritenute sui redditi a norma degli artt. 23, 24, 25, 25bis e 29 del D.P.R. 600/73 (redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi tra cui ****new**** dal 04/07/2006 anche i compensi derivanti dagli obblighi di fare, non fare o permettere), nonché corrisposto compensi soggetti a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'IPOST (i dati INPS e INPDAP non sono più richiesti in quanto dal 2006 vengono comunicati mensilmente in via telematica con i modd. Emens e Dma) e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL, e/o hanno prestato assistenza fiscale nel 2006 per il periodo d'imposta 2005 sia in proprio, sia dopo aver ricevuto il Mod. 730/4 da parte di un C.A.F.;
- **Non è trasmissibile con il Mod. UNICO/2007;**
- **I quadri riepilogativi ST e SX** possono essere trasmessi insieme al Mod. 770/2007 Semplificato alla scadenza del 30/09/2007, ma solo se il contribuente non ha effettuato compensazioni (**interne**) con le ritenute riepilogate nel Mod. 770/2007 Ordinario da presentarsi entro il 31/10/2007 (non rilevano eventuali compensazioni "**esterne**" effettuate con il Mod. F24).
- **E' scomponibile in DUE parti** che possono essere predisposte quindi da più soggetti diversi da quello che invierà il Mod. 770/2007 Ordinario. Le parti suddivise dovranno contenere entrambe il frontespizio; una parte poi dovrà contenere i redditi di lavoro dipendente e assimilati, le indennità di fine rapporto, le prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i dati dell'assistenza fiscale, mentre l'altra parte dovrà contenere solamente i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi.. I quadri riepilogativi **ST** e **SX**, se non vige l'obbligo di allegarli al Mod. 770/2007 Ordinario (a causa di compensazioni interne tra Ordinario e Semplificato), potranno essere allegati, anche separatamente, alla parte del Mod. 770/2007 Semplificato alla quale si riferiscono le ritenute riepilogate, solo se non sono state effettuate compensazioni (**interne**) fra i tributi riepilogati nei modelli separati. (non rilevano eventuali compensazioni "**esterne**" effettuate con il Mod. F24).

Il commercialista telematico

31/10/2007

Dichiarazione **Mod. 770/2007 Ordinario** **Telematico obbligatorio**

- **Obbligatoria per tutti i sostituti d'imposta** (comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo), gli intermediari e gli altri soggetti obbligati alle comunicazioni da effettuarsi ai sensi degli artt. 6, c.2 e 10, c.1 del D.Lgs. 461/97 riferite al capital gain, che hanno operato nel 2006 ritenute sui redditi e sulle plusvalenze, diverse da quelle da dichiararsi entro il 30 settembre con il Mod. 770/2007 Semplificato (*dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale e operazioni di natura finanziaria*), nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio;
- Deve contenere **i quadri ST e SX** riepilogativi delle ritenute relative alle somme erogate e dichiarate con il modello ordinario, mentre quelle relative ai compensi eventualmente dichiarati con il Mod. 770/2007 Semplificato, vanno obbligatoriamente indicate solo se sono state effettuate compensazioni (**interne**) di ritenute riepilogate nei due diversi modelli, altrimenti possono essere allegati allo stesso modello 770/2007 Semplificato (*non rilevano le eventuali compensazioni "esterne" effettuate con il Mod. F24*).
- ******new**** Non può più essere allegato al Mod. UNICO/2007**
- **Non è scomponibile in più parti** e può essere inviato da soggetto diverso da quello/i che ha/hanno inviato il Mod. 770/2007 Semplificato;

31/12/2007 new

Scadenza relativa alla presentazione cartacea possibile solo in Posta

Eredi per dichiarare i redditi e le variazioni ICI anno 2006 delle persone decedute **tra il 21.02.2007 e il 30.06.2007**, che non vi avessero già autonomamente provveduto (**utilizzare il Modello UNICO/2006**). *La nuova scadenza telematica slitta, invece, al 31.01.2008 per i decessi avvenuti tra il 21.02.2007 e fino al 31.07.2007.*

TERMINI MOBILI

I termini mobili prendono in considerazione le dichiarazioni che scadono potenzialmente nell'anno solare 2007, e vanno utilizzati quando la fattispecie ricercata dal lettore non rientra in nessun termine fisso.

Valgono per i successivi termini mobili le stesse considerazioni effettuate nella nota finale a margine del termini fisso per l'invio di UNICO PF e SP, per quanto concerne la scadenza e le modalità di presentazione delle dichiarazioni ICI.

Tutte le date di approvazione, deposito e delibera, di chiusura del periodo d'imposta e di decorrenza degli effetti, indicate nei termini mobili sono funzionali alla scadenza per l'invio telematico e devono pertanto essere sempre incrementate di tre mesi ai fini della presentazione cartacea in Banca o Posta per i soggetti che, non obbligati all'invio telematico, non intendono comunque avvalersene (possibilità concessa non oltre il 30.04.2007**).**

Primo

Termine mobile: Entro 4 mesi dalla data della nomina

Soggetti non ammessi all'UNICO

- **Curatori fallimentari e commissari liquidatori** per la dichiarazione IVA dell'anno solare precedente alla nomina se la stessa è avvenuta fra il 01.09.2006 e il 31.12.2006 (**IVA 2005 - mod. IVA/2006**) e fra il 01.04.2007 e il 31.08.2007 (**IVA 2006 - mod. IVA/2007**), se la dichiarazione non è già stata presentata dal contribuente; **Telematico obbligatorio.**
- **Medesimi soggetti di cui sopra** per la comunicazione (per l'eventuale insinuazione al passivo) delle operazioni registrate dal 01.01 e fino alla data

Il commercialista telematico

di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa per nomine ottenute tra il 01.09.2006 e il 31.08.2007 (da presentare all'Ufficio IVA o all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, se istituito).

Secondo

Termine mobile:

Entro l'ultimo giorno del settimo mese (decimo fino al 30/04/2007) dalla chiusura del periodo d'imposta o dalla decorrenza degli effetti (norma in vigore dal 01.05.2007) **new******

La presentazione cartacea in Banca o Posta quando non si è obbligati all'invio telematico entro l'ultimo giorno del settimo mese, è possibile solo entro il 30.04.2007, in quanto: **new**** dal 01.05.2007 vige il Telematico Obbligatorio esclusa ICI**

- Dichiarazioni separate **IRES e IRAP** ovvero **Mod. UNICO SC** di soggetti IRES con chiusura del periodo d'imposta compresa tra il 01.03.2006 e il 30.06.2006 (entro il decimo mese), dal 01.07.2006 al 30.09.2006 (entro il 31.05.2007) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese);
- Soggetti **IRES per la frazione d'esercizio ante liquidazione**, quando la delibera di liquidazione ha effetto tra il 01.03.2006 e il 30.06.2006 (entro il decimo mese), dal 01.07.2006 al 30.09.2006 (entro il 31.05.2007) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese);
- Soggetti **IRES in liquidazione** con chiusura della stessa o con bilancio finale depositato tra il 01.03.2006 e il 30.06.2006 (entro il decimo mese), dal 01.07.2006 al 30.09.2006 (entro il 31.05.2007) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese);
- **Società di capitali e di persone** che hanno subito **trasformazioni, fusioni e scissioni** con decorrenza degli effetti fiscali compresa tra il 01.03.2006 e il 30.06.2006 (entro il decimo mese), dal 01.07.2006 al 30.09.2006 (entro il 31.05.2007) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese);
- **Società di persone e imprese individuali per liquidazioni** deliberate e/o concluse i cui effetti si manifestano tra il 01.03.2006 e il 30.06.2006 (entro il decimo mese), dal 01.07.2006 al 30.09.2006 (entro il 31.05.2007) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese);
- **Curatori fallimentari e commissari liquidatori** (anche di ditte individuali) con nomina avvenuta e/o procedura conclusa tra il 01.03.2006 e il 30.06.2006 (entro il decimo mese), dal 01.07.2006 al 30.09.2006 (entro il 31.05.2007) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese), per le dichiarazioni ai fini IRES, IRPEF e IRAP sia relative al periodo ante procedura, sia relative al maxiperiodo della procedura concorsuale; (**soggetti non ammessi all'UNICO**)
- Dichiarazioni separate **IRES e IRAP** ovvero **Mod. UNICO ENC** di Enti non commerciali ed equiparati con chiusura del periodo d'imposta compresa tra il 01.03.2006 e il 30.06.2006 (entro il decimo mese), dal 01.07.2006 al 30.09.2006 (entro il 31.05.2007) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese):
 - Associazioni non riconosciute;
 - Enti non commerciali e non profit in genere;
 - Onlus.
 - Enti non commerciali e società semplici ed equiparate non residenti.
 - **Curatori di eredità giacenti**, per le dichiarazioni dei redditi derivanti dai cespiti ereditari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi d'imposta successivi fino a quello antecedente la cessazione delle funzioni stesse (qualora il chiamato all'eredità sia soggetto diverso da persona fisica o da soggetto non noto) (**vedi anche terzo termine mobile**);
- **Enti non commerciali** ed equiparati **per la frazione d'esercizio ante liquidazione**, quando la stessa è stata deliberata tra il 01.03.2006 e il 30.06.2006 (entro il decimo mese), dal 01.07.2006 al 30.09.2006 (entro il 31.05.2007) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese);
- **Enti non commerciali** ed equiparati in **liquidazione** con chiusura della stessa avvenuta tra il 01.03.2006 e il 30.06.2006 (entro il decimo mese), dal

Il commercialista telematico

- 01.07.2006 al 30.09.2006 (entro il 31.05.2007) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese);
- Dichiarazione **ICI** di tutti i soggetti precedentemente individuati, per le variazioni intervenute nel corso del 2006; **(Non telematico)**
 - Dichiarazione **IRAP/ENC-AP** per i soggetti **NON** tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi con periodo d'imposta chiuso tra il 01.03.2006 e il 30.06.2006 (entro il decimo mese), dal 01.07.2006 al 30.09.2006 (entro il 31.05.2007) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese);
 - Modulo **RW** (investimenti e attività finanziarie all'estero) **del Mod. UNICO ENC** per i soggetti **NON** tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi con periodo d'imposta chiuso tra il 01.03.2006 e il 30.06.2006 (entro il decimo mese), dal 01.07.2006 al 30.09.2006 (entro il 31.05.2007) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese);
 - Quadro **AC del Mod. UNICO ENC** (elenco dei fornitori da compilarsi da parte degli amministratori di condominio in carica al 31.12. 2006) per i soggetti **NON** tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, con periodo d'imposta chiuso tra il 01.03.2006 e il 30.06.2006 (entro il decimo mese), dal 01.07.2006 al 30.09.2006 (entro il 31.05.2007) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese);

N.B. Tra i soggetti **IRES** sopraelencati sono comprese anche le società di ogni tipo (escluse quelle semplici) e gli enti commerciali **non residenti** per i redditi prodotti in Italia.

Terzo

Termine mobile: Entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

- **Curatori di eredità giacenti e amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva in favore di nascituri non ancora concepiti** per le dichiarazioni dei redditi dei cespiti ereditari relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione (se anteriore a quello di assunzione delle funzioni) e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo;
- **Medesimi soggetti di cui sopra** per la dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta del de cuius e anche per quella del periodo immediatamente precedente, se il relativo termine non era ancora scaduto alla data del decesso o il de cuius stesso non vi avesse già provveduto;
- **Medesimi soggetti di cui sopra** per la dichiarazione **Mod. 770 Ordinario** e per l'invio delle certificazioni di sostituto d'imposta (**Mod. 770 Semplificato**) per i pagamenti effettuati negli stessi periodi d'imposta individuati nei due punti precedenti

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PER TIPOLOGIA DI SOGGETTI

- **SOGGETTI IRES:**
 1. Società di capitali residenti qualunque sia la dimensione del capitale sociale (art. 72, c. 1, lettera a, T.U.I.R.);
 2. Enti di cui all'attuale art. 72, c. 1, lettera b) del T.U.I.R., qualunque sia la dimensione del patrimonio netto.
*Invio telematico **obbligatorio**, sia diretto (Internet o Entratel)* sia tramite intermediari abilitati (**non è ammessa la presentazione in Banca o Posta**).*
 3. Società di ogni tipo (escluse quelle semplici ed equiparate) ed enti commerciali **non residenti** per i redditi prodotti in Italia (art. 72, c.1, lettere c e d, T.U.I.R.).
*Vedi casistica 1. e 2. delle società di persone e soggetti assimilati. **(Solo fino al 30.04.2007. Invio telematico obbligatorio dal 01.05.2007) ***new******

Il commercialista telematico

- **SOCIETA' DI PERSONE E SOGGETTI ASSIMILATI:**
 1. Soggetti senza obbligo di invio telematico:
*Invio telematico diretto (Internet) o tramite intermediari abilitati; presentazione in Banca o Posta; (Solo fino al 30.04.2007. Invio telematico obbligatorio dal 01.05.2007) ****new*****
 2. Soggetti con l'obbligo di invio telematico:
*Invio telematico **obbligatorio**, sia diretto (Internet o Entratel)* sia tramite intermediari abilitati (non è ammessa la presentazione in Banca o Posta).*
- **PERSONE FISICHE:**
 1. Soggetti **non obbligati** alla tenuta delle scritture contabili:
Invio telematico diretto (Internet) o tramite intermediari abilitati; presentazione in Banca o Posta ovvero presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette o l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, se istituito.
 2. Soggetti **obbligati** alla tenuta delle scritture contabili, ma senza obbligo di invio telematico:
*Invio telematico diretto (Internet) o tramite intermediari abilitati; presentazione in Banca o Posta ovvero presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette o l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, se istituito. (Solo fino al 30.04.2007. Invio telematico obbligatorio dal 01.05.2007) ****new*****
 3. Soggetti **obbligati** alla tenuta delle scritture contabili con l'obbligo di invio telematico:
*Invio telematico **obbligatorio**, sia diretto (Internet o Entratel)* sia tramite intermediari abilitati; presentazione presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette o l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, se istituito; (non è ammessa la presentazione in Banca o Posta).*
- **INTERMEDIARI ABILITATI:**
unicamente tramite invio telematico diretto (Entratel) (modalità obbligatoria per tutte le dichiarazioni da essi predisposte).

* *L'invio telematico DIRETTO deve avvenire tramite Internet se il contribuente se ne vuole avvalere pur non essendone obbligato, ovvero quando è obbligato, ma non è tenuto alla compilazione del Mod. 770 o vi è tenuto, ma il numero dei soggetti è uguale o inferiore a 20; vi è viceversa l'obbligo di utilizzare il canale Entratel se il numero dei soggetti è maggiore di 20. Chi è già autorizzato all'utilizzo di Entratel, non deve necessariamente richiedere l'iscrizione ad Internet, anche se rientra nella casistica specifica di tale invio telematico, ma può continuare ad utilizzare il canale Entratel. Si considera trasmissione telematica diretta anche la presentazione tramite consegna all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.*

TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO E DEL 1[^] ACCONTO (esclusi ICI e IVA periodica) ****new****

- I.V.A. ANNUALE** **Scadenza naturale: 16/03/2007**
Solo per i soggetti ammessi all'UNICO: possibilità di differimento del versamento al **16/06/2007** con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a partire dal 16/3/2007. Possibilità di ulteriore differimento al **16/07/2007** con maggiorazione dello 0,40% calcolata sul saldo IVA aumentato della maggiorazione dovuta dal 16/03 al 16/06.
- UNICO PF** **Scadenza naturale: 16/06/2007 (anche per modulistica 2006)**
Irpef - Irap Per tutti i soggetti: possibilità di differimento del versamento al **16/07/2007** con la maggiorazione dello 0,40%.
- UNICO SP** **Scadenza naturale: 16/06/2007 (anche per modulistica 2006)**
Irap Per tutti i soggetti: possibilità di differimento del versamento al **16/07/2007** con la maggiorazione dello 0,40%.

Il commercialista telematico

UNICO SC – ENC Scadenza naturale: *termine mobile*
Ires - Irap

Soggetti IRES che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o della gestione: **entro il giorno 16 (20 fino al mese di aprile 2007) del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta;

Soggetti IRES che per disposizione di legge o di statuto approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o della gestione: **entro il giorno 16 (20 fino al mese di aprile 2007) del mese successivo** a quello di approvazione del bilancio, o a quello di scadenza se non approvato nei Termini legali o statutari; è irrilevante la data di approvazione in 2^a convocazione se successiva a quella di scadenza;

Soggetti IRES per il periodo antecedente la trasformazione, liquidazione, fusione e scissione: **entro il giorno 16 (20 fino al mese di aprile 2007) del sesto mese successivo** a quello di decorrenza degli effetti fiscali;

Per tutti i soggetti sopraindicati: possibilità di differimento del versamento al trentesimo giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%.

Per tutti i versamenti precedenti, è prevista la possibilità di rateizzazione a cadenza mensile, con un numero di rate libero, purché l'ultima rata scada entro il mese di novembre. Sugli importi rateizzati si applica l'interesse del 6% annuo calcolato con il metodo commerciale e in modo forfetario tra la data di scadenza di una rata e la successiva, indipendentemente dal giorno di effettivo pagamento.

ALTRI VERSAMENTI PER ACCONTI E SALDI DI IMPOSTE DIRETTE, I.C.I. E I.V.A. (esclusa periodica)

SECONDO O UNICO ACCONTO IRPEF-IRES-IRAP: 30/11/2007

ACCONTO I.C.I. : 16/06/2007 Versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore nel Comune nei dodici mesi del 2006;

**VERSAMENTO I.C.I.
UNICA SOLUZIONE:** 16/06/2007 Versamento in unica soluzione per chi sceglie questa modalità in alternativa al versamento separato di acconto e saldo. In questo caso occorre però applicare l'aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune per l'anno 2007 e non quelle deliberate per il 2006;

SALDO I.C.I. : 16/12/2007 Versamento del saldo per chi non ha scelto di versare in unica soluzione, calcolato applicando l'aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune per il 2007, comprensivo di eventuali conguagli sulla prima rata versata a giugno.

L' I.C.I. può essere versata alternativamente:

- ❖ mediante l'utilizzo di bollettino postale sul c/c del Concessionario delle imposte o del Comune (se l'ha istituito);
- ❖ mediante utilizzo del mod. F24 Sezione "Ici ed altri tributi locali" ovvero utilizzando il mod. "F24 predeterminato" se il Comune ha stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate. ***new***Dal 01/05/2007 (D.L. 223/06) è possibile versare l'ICI tramite l'uso del mod. F24-sezione "Ici ed altri tributi locali" indipendentemente dalla sottoscrizione della convenzione da parte del Comune, con possibilità di compensazione del debito I.C.I. con eccedenze disponibili di altre imposte. **Termini e modalità devono essere stabiliti con apposito Decreto Direttoriale dell'Agenzia Entrate sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.** (Il decreto avrebbe dovuto essere emesso entro il primo novembre 2006);
- ❖ mediante modalità di pagamento diverse stabilite dal Comune nell'ambito della sua autonomia regolamentare.

Il commercialista telematico

Ulteriori notizie in merito all'ICI e alle relative dichiarazioni si trovano nella nota finale a margine del termine fisso per l'invio di UNICO PF e SP.

ACCONTO I.V.A. : 27/12/2007 Soggetti esclusi e normative particolari: (termine fisso)

- Contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA:
 - * Produttori agricoli in regime di esonero (D.L. 262/2006) per corrispettivi inferiori ad € 7.000,00;
 - * Imprese individuali e professionisti "minimi" in regime di franchigia (D.L. 223/2006) per volume d'affari inferiore ad € 7.000,00;
 - * Soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti art. 10 o hanno optato per l'esonero da adempimenti dell'art. 36-bis (non devono aver operato la rettifica della detrazione dell'art. 19-bis2, né aver acquistato oro o argento con il sistema del reverse-charge o avere registrato operazioni intracomunitarie, né tantomeno aver effettuato operazioni imponibili anche se con attività separata);
 - * Contribuenti esercenti l'attività di intrattenimento o svago che si avvalgono del regime speciale dell'art. 74, c. 6, DPR 633/72;
 - * Soggetti che, avendone i requisiti, hanno optato per l'applicazione delle disposizioni della Legge 398/1991;
 - * Imprenditori individuali che hanno affittato l'unica azienda e ai quali è stata sospesa la P. IVA in quanto non svolgono altra attività.
 - * Soggetti passivi d'imposta residenti in altri stati UE senza stabile organizzazione in Italia che abbiano effettuato nel territorio dello Stato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell'IVA;
 - * Soggetti residenti extra UE, non identificati in ambito comunitario, ma identificati ai fini IVA in Italia (art. 74-quinques) per attività di e-commerce esercitata nei confronti di consumatori privati residenti in Italia o altro Stato membro della UE
- Contribuenti che hanno cessato l'attività entro il 30/11/07 (mensili) o entro il 30/09/07 (trimestrali)
- Società estinte in seguito ad operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, conferimento d'azienda o altre trasformazioni sostanziali soggettive se avvenute entro il 30/11/07 (mensili) o entro il 30/09/07 (trimestrali). Se invece l'operazione avviene successivamente alle date sopraindicate ed entro il 27/12/2007 chi continua l'attività calcola l'acconto IVA per ogni soggetto coinvolto nell'operazione ed effettua, se dovuto, un unico versamento compensando algebricamente le posizioni debitorie e creditorie giacché subentra negli obblighi delle preesistenti società;
- Contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2007;
- Contribuenti a credito nel mese di dicembre 2006 (se mensili) o nella dichiarazione IVA/2007 (se trimestrali) al lordo dell'acconto versato;
- Produttori agricoli in regime speciale con versamento annuale dell'IVA, senza liquidazioni periodiche (*Comunicato stampa Minfinanze 18/12/98*);
- Contribuenti che si trovano nel primo anno di applicazione dell'IVA nei modi ordinari in seguito all'uscita dal regime speciale dell'attività di intrattenimento o svago dell'art. 74, c. 6, DPR 633/72;
- Contribuenti che hanno optato per il regime delle Nuove Iniziative Produttive (N.I.P.) o quello delle Attività Marginali (artt. 13 e 14 L. 388/2000) con versamento annuale dell'IVA, senza liquidazioni

Il commercialista telematico

periodiche. L'esonero vige sia in costanza dell'opzione, sia nel primo anno di uscita dal regime (*Risoluzione 23/12/2004 n. 157*);

- Contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del 2006, oppure in sede di dichiarazione IVA/2006, prevedono di chiudere l'annualità Iva 2007 con un credito (metodo previsionale);
- Imprenditore individuale che ha affittato l'unica azienda nel 2007 e al quale è stata sospesa la Partita IVA entro il 30/09/07(trimestrale) o 30/11/07 (mensile) in quanto non svolge altra attività.

ACCONTO I.V.A. : entro sei mesi dal decesso: (termine mobile)

- Gli eredi possono versare l'acconto IVA (2006) per l'impresa del de cuius (qualora egli stesso non vi avesse già autonomamente ottemperato) entro sei mesi dal decesso anche se il decesso avviene entro il 27/04/2007 (nei quattro mesi dalla scadenza)

**Non è dovuta la maggiorazione dell'1% per i contribuenti trimestrali.
(Versamento minimo € 103,29 pari all'88% di € 117,38 - L. 405/90)**

LIQUIDAZIONI PERIODICHE I.V.A. anno 2007 e relativi versamenti

Ogni 16 del mese	Liquidazione periodica contribuenti mensili e relativo versamento;
16/2	Liquidazione IV trimestre 2007 e relativo versamento per i trimestrali "speciali" art. 74 commi 4 e 4bis DPR 633/72
16/5 – 16/8 16/11	Liquidazioni periodiche contribuenti trimestrali e relativi versamenti per il I – II e III trimestre 2007;

Tutti i versamenti relativi alle liquidazioni periodiche, esclusi quelli del quarto trimestre dei trimestrali non "speciali", devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese di scadenza (D.Lgs. 422/98)

RICHIESTE DI RIMBORSO E/ O UTILIZZO DEL CREDITO IVA INFRANNUALE (Telematico NON obbligatorio)

30/4–31/7-31/10 Presentazione **richieste di rimborso e/o utilizzo in compensazione del credito IVA** infrannuale del I – II – III trimestre per tutti i contribuenti con il **nuovo modello ministeriale approvato con Decreto Direttoriale del 14/09/2006 (G.U. 220 del 21/09/2006)**

COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZO DI CREDITI IN COMPENSAZIONE (Telematico obbligatorio)

*****new*** (Legge Finanziaria 2007)** I titolari di Partita IVA che intendono eseguire **compensazioni** con il mod. F24 per importi **superiori a € 10.000,00** dovranno comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il **quinto giorno precedente il versamento**, l'importo e la tipologia di credito che intendono utilizzare nella successiva compensazione. La mancata risposta dell'Agenzia entro il **terzo giorno successivo** a quello di comunicazione, vale come **silenzio assenso**. La decorrenza della norma è subordinata alle istruzioni dell'Agenzia e alla predisposizione del modello di comunicazione.

Il commercialista telematico

TRASMISSIONE LETTERE DI INTENTO CLIENTI ESPORTATORI ABITUALI (Telematico obbligatorio)

Ogni 16 del mese Presentazione delle **comunicazioni dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento** ricevute dai clienti esportatori abituali nel mese precedente.

ELENCHI INTRASTAT SCADENTI NEL 2007 ***new***

Per gli elenchi 2007, le scadenze vanno incrementate di 5 giorni per presentazione telematica in convenzione con l'Agenzia delle Dogane utilizzando il sistema EDI (Electronic Data Interchange)

31/01/2007 Presentazione elenchi relativamente alle operazioni dell'anno 2006 dei contribuenti con obbligo annuale e relativamente al IV trimestre 2006 (**solo vendite**) dei contribuenti con obbligo trimestrale;

Ogni 20 del mese Presentazione elenchi dei contribuenti con obbligo mensile relativamente alle operazioni del mese precedente. **Il modello Intrastat relativo al mese di luglio deve essere presentato entro il 6 settembre (anziché il 20 agosto);**

30/04-31/07-31/10 Presentazione elenchi dei contribuenti con obbligo trimestrale relativamente alle operazioni del trimestre precedente (**solo vendite**).

LIMITI DI VALORE PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

VENDITE:	Annuali	fino a	€ 40.000,00
	Trimestrali	oltre e fino a	€ 250.000,00
	Mensili	oltre	€ 250.000,00
ACQUISTI:	Annuali	fino a	€ 180.000,00
	Trimestrali	obbligo soppresso	
	Mensili	oltre	€ 180.000,00

Sia per le cessioni che per gli acquisiti intracomunitari, fino all'importo in Euro di **20.000.000,00** di scambi effettuati l'anno precedente, non deve essere compilata la parte statistica del modello relativa al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto. La nomenclatura combinata e la natura della transazione sono considerati dati *solo statistici* con obbligo, quindi, per i soli contribuenti mensili. Con il Decreto Mineconomia del 03/08/2005, inoltre, sono state escluse, ai soli fini statistici, dalla presentazione del Mod. Intrastat, a partire dal 2006, le transazioni intracomunitarie di una determinata serie di beni.

ATTENZIONE:

- Con l'ingresso dal 1^o gennaio 2007 di 2 nuovi paesi (**Romania e Bulgaria**) nell'Unione Europea, per determinare la periodicità degli elenchi Intrastat per le operazioni effettuate dal mese di gennaio, occorre aggiungere alle operazioni intracomunitarie del 2006 anche le importazioni e le esportazioni effettuate l'anno scorso nei confronti dei nuovi paesi ora aggregati alla UE. Si potrebbe pertanto verificare il passaggio da annuale a trimestrale o mensile (ovvero anche solo da trimestrale a mensile per le vendite) al superamento dei rispettivi limiti di importi come sopra indicati. **Tutte le operazioni di esportazione ed importazione iniziate e non ancora concluse PRIMA del 1-1-2007, dovranno essere portate a termine con le vecchie procedure**, comprese le pratiche relative a Carnet ATA e a temporanee esportazioni od importazioni.
- **Dal 01.01.2007** entra anche in vigore la **nuova nomenclatura combinata** da utilizzare a partire dal modello Intrastat di gennaio, nella quale, come in passato, sono stati modificati diversi codici.
- **Con il 2007**, inoltre, al superamento dei limiti bisognerà **cambiare la periodicità degli elenchi già nel primo periodo immediatamente successivo** e non più l'anno seguente; all'atto della presentazione del primo elenco con la nuova periodicità si dovrà presentare anche un **elenco relativo alle operazioni dei mesi precedenti**.

Il commercialista telematico

STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA NEL 2007: ITALIA-BELGIO-LUSSEMBURGO-PAESI BASSI-FRANCIA-GERMANIA (SOCI FONDATORI C.E.C.A. 1952 E C.E.E. 1958) --- GRAN BRETAGNA-IRLANDA-DANIMARCA (1973) --- GRECIA (1981) --- PORTOGALLO-SPAGNA (1986) --- FINLANDIA-AUSTRIA-SVEZIA (1995) --- CIPRO-ESTONIA-LETTONIA-LITUANIA-MALTA-POLONIA-REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA-SLOVENIA-UNGHERIA (2004) --- ROMANIA-BULGARIA (2007)

STATI ADERENTI ALL'AREA EURO NEL 2007: BELGIO-PAESI BASSI-LUSSEMBURGO-AUSTRIA-GERMANIA-ITALIA-FRANCIA-PORTOGALLO-SPAGNA-IRLANDA-FINLANDIA (1999) --- GRECIA (2001) --- SLOVENIA (2007)

ANNOTAZIONI FINALI COMUNI

MODULISTICA: Le dichiarazioni dei redditi e Irap delle società di persone e di capitali **relative a periodi d'imposta chiusi prima del 31 dicembre** (e quindi non in corso a tale data) dovranno essere presentate utilizzando la modulistica dell'anno precedente: **UNICO/2006**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE: Nei casi di **fusione, scissione, conferimento, successione ereditaria e donazione d'azienda**, la dichiarazione IVA comportante trasferimento del debito e del credito dovrà essere presentata dai cosiddetti **"aventi causa"**, cioè i soggetti beneficiari, per l'intero anno solare e con particolari modalità. *Dopo la riforma societaria del 2005 la data di effetto della liquidazione è legata unicamente al momento di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori oppure della delibera assembleare con cui si soci volontariamente decidono in merito. Per le ditte individuali ha valore invece la data indicata nel mod. di variazione dati IVA di cui all'art. 35 del DPR 633/72, non essendo più prevista la raccomandata di messa in liquidazione da inviare all'Agenzia delle Entrate.*

PRESENTAZIONE TELEMATICA: I soggetti obbligati alla trasmissione telematica della propria dichiarazione, e coloro che pur non essendone obbligati, scelgono la trasmissione telematica, sia che lo facciano in via diretta (Internet o Entratel), sia che si avvalgano di intermediari abilitati, presentano il proprio Mod. UNICO/2007 entro il termine stabilito per la trasmissione telematica dello stesso.

N.B.: Le scadenze per l'invio telematico indicate nei prospetti, si intendono riferite unicamente agli intermediari abilitati, a chi effettua l'invio telematico diretto (Internet o Entratel) e agli Uffici Imposte e/o Agenzie delle Entrate.

PRESENTAZIONE DEI MODELLI ALL'INTERMEDIARIO: Per qualunque dichiarazione presentata all'intermediario dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione telematica, la trasmissione deve essere effettuata nel termine di un mese dal rilascio dell'impegno a trasmettere che l'intermediario deve obbligatoriamente rilasciare al contribuente. **Non vi è nessun obbligo da parte dell'intermediario di accettare la dichiarazione da presentare con modalità telematica.** Nel caso non sia previsto un termine specifico per l'invio telematico, questo deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione in Banca o Posta. **L'intermediario deve rilasciare entro 30 giorni al contribuente la ricevuta dell'avvenuta presentazione in via telematica.**

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: I curatori e i commissari liquidatori devono presentare la dichiarazione **ai soli fini IRAP** per la residua frazione del primo esercizio e per gli esercizi successivi, **e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.** Per la dichiarazione dei redditi invece, si considera sempre **un unico periodo dall'inizio alla fine della procedura**, qualunque sia la durata della stessa e indipendentemente dal fatto che sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio d'impresa. **Sono sempre obbligati all'invio telematico.** Le dichiarazioni redditi e IRAP del periodo d'imposta precedente alla nomina, sono invece sempre a carico del contribuente sottoposto a procedura concorsuale.

Il commercialista telematico

DICHIARAZIONI TARDIVE, INTEGRATIVE E RETTIFICATIVE: Sono valide le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni dalla scadenza** (a solo titolo di esempio: **29/01/07** per UNICO/2006 telematico e **29/10/07** per UNICO/2007 telematico e **28.09.2007** per UNICO/2007 cartaceo), fatta salva l'applicazione delle sanzioni per il ritardo. Superati i 90 giorni le dichiarazioni, anche se presentate, si considerano omesse a tutti gli effetti pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte e delle ritenute indicate. Le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e i Modd. 770 possono essere integrati **entro il 31 dicembre del quarto anno successivo** a quello di presentazione, per correggere errori ed omissioni (sia a favore dell'Erario che del contribuente), utilizzando modelli conformi a quelli dell'anno di competenza; eventuali crediti risultanti dovranno essere richiesti a rimborso con separata istanza. Le stesse dichiarazioni, se integrate **entro il termine di presentazione di quelle relative al periodo d'imposta successivo** per correggere errori ed omissioni **a favore del contribuente**, danno diritto all'immediato utilizzo in compensazione nel Mod. F24 dell'eventuale credito risultante dalla rettifica. **(Secondo l'Agenzia delle Entrate il termine "lungo" di quattro anni può essere utilizzato solo per le dichiarazioni a favore dell'Erario).**

FESTIVITA': Tutte le date di questi prospetti, sia dichiarative sia di versamento, se cadenti di sabato o giorno festivo si intendono spostate al primo giorno feriale successivo.

Giuseppe Zambon

[per ulteriori approfondimenti vedi anche... \(clicca qui\)](#)